



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

DGR n. 248 del 30/04/2025

OGGETTO: ATTO DI INTESA REGIONALE FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA SECONDA PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DENOMINATA "CELLINO STOCCAGGIO" ALLA SOCIETÀ STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.P.A. (EX EDISON STOCCAGGIO S.P.A.), AI SENSI DEL DECRETO MI.S.E. 21 GENNAIO 2011



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/04/2025

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA

DPC025004 Ufficio Risorse Estrattive del Territorio - Pescara

OGGETTO: ATTO DI INTESA REGIONALE FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA SECONDA PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DENOMINATA “CELLINO STOCCAGGIO” ALLA SOCIETÀ STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.P.A. (EX EDISON STOCCAGGIO S.P.A.), AI SENSI DEL DECRETO Mi.S.E. 21 GENNAIO 2011

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l’art. 29, comma 2, lettera 1) del D.Lgs 112/1998 s.m.i., “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, il quale stabilisce che lo Stato conserva le funzioni amministrative relative alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, stabilendo che le stesse sono svolte d’intesa con la Regione interessata secondo le modalità procedurali definite con l’Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001;
- Il D.Lgs 23 maggio 200, n 164 s.m.i., “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*” che definisce, in particolare:
 - all’Art. 11, l’”*Attività di stoccaggio*”;
 - all’Art. 12, la “*Disciplina delle attività di stoccaggio*”;
 - all’Art. 13, le “*Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio*”;
- la Legge 23/08/2004 n. 239 s.m.i. di riordino del settore energetico, ed in particolare:
 - l’Art. 1, comma 8, lettera b), n°3), che attribuisce allo Stato “*le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento*”;
 - l’Art. 1, comma 61, secondo cui “*I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.*”;

RICHIAMATO, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011, recante “*Modalità di conferimento della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo*”, ed in particolare l’Art. 3, comma 6, il quale prevede che la proroga della Concessione di stoccaggio sia “*disposta con decreto dal Ministero d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata*”;

VISTI, inoltre:

- la Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 s.m.i., ed in particolare l'Art. 1, comma 2, ai sensi della quale l'attività di stoccaggio di gas naturale non è ricompresa nell'elenco delle aree che presentano profili di incompatibilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, nel rilascio dell'Intesa prevista dall'Art. 1 della L. 239/2004 s.m.i.;
- il Decreto 4 febbraio 2011 del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, recante “*Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 ...*”;
- il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” e, in particolare, l'Art. 34:
 - comma 18, in base al quale le Concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000 s.m.i., hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le Concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000 s.m.i., si intendono confermate, sia l'originaria scadenza, sia l'applicazione dell'Art. 1, comma 61, della L. 239/2004 s.m.i.;
 - comma 19 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all'Art. 11 del D.lgs 164/2000, “*continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.*”;

PREMESSO che:

- con Decreto del 10 dicembre 1984 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha conferito alla Società MONTEDISON S.p.A., per la durata di anni trenta, la Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo “CELLINO STOCCAGGIO”, situata nella Regione Abruzzo, nel territorio della Provincia di Teramo;
- con Decreto del 23 novembre 2004, Il Ministero delle Attività Produttive, ha disposto il trasferimento della titolarità della soprarichiamata Concessione di stoccaggio alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 04501620969 e sede operativa in Abruzzo a Cellino Attanasio (TE), Contrada Faiete;

CONSIDERATO che la Concessione di stoccaggio di gas naturale “CELLINO STOCCAGGIO”, essendo stata rilasciata per la prima volta in data 10/12/1984, ovvero prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000, rientra, ai sensi dell'Art. 34, comma 18, L. 221/2012, nell'applicazione del citato Art. 1, comma 61, L. 239/2004 s.m.i.;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale del 18/11/2014 n. 755, la Regione Abruzzo ha espresso la propria Intesa finalizzata al rilascio della prima proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas, prescrivendo alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. “*la creazione/realizzazione di una rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio dell'area interessata della sismicità naturale e microsismicità indotta con la pubblicazione periodica dei dati rilevati e promuovere e attivare iniziative di informazione sull'attività di stoccaggio con i comuni dell'area*”, prescrizione poi riportata nel Decreto di proroga del 9 dicembre 2014;

PRESO ATTO che, conseguentemente, con Decreto del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del 9 dicembre 2014, è stata accordata alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. la prima proroga decennale della Concessione, fissando il termine di scadenza al 09 dicembre 2024 e autorizzando, inoltre, la prosecuzione dell'esercizio di stoccaggio e di produzione residua da livelli di giacimento non destinati a stoccaggio; con lo stesso Decreto si prescriveva alla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. la realizzazione di una rete integrata di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro secondo le indicazioni del Gruppo di Lavoro nominato dal MISE (e contenute nel documento '*Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della micro sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*').

VISTA la nota Prot. 0013019 del 24/01/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 028195/25, con la quale:

- viene trasmessa in allegato l'istanza di seconda proroga decennale, ovvero fino al 09/12/2034, della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo di "CELLINO STOCCAGGIO" (TE), presentata dalla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A in data 01/12/2022;
- si richiede alla Regione Abruzzo, ai fini della conclusione dell'istruttoria procedimentale inerente la suddetta istanza di proroga, l'espressione dell'*Atto di Intesa* ai fini del rilascio della proroga della Concessione "*quale condizione indispensabile alla conclusione del procedimento autorizzativo*";

ACQUISITA la seguente documentazione allegata alla richiamata nota Prot. 0013019 del 24/01/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- "*Relazione Tecnica per la proroga della Concessione di Stoccaggio*" relativa alla "*Concessione Cellino Stoccaggio*", datata Dicembre 2022 ed allegata alla richiamata istanza della Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. del 01/12/2022;
- Relazione Tecnica "*Monitoraggio subsidenza Concessione di Cellino con interferometria satellitare - Aggiornamento ottobre 2024*" prodotta dalla Società specializzata Tre Altamira S.r.l.;
- "*Analisi integrata delle misure satellitari di deformazione superficiale allo scopo di analizzare i fenomeni di subsidenza dell'area di Cellino - Aggiornamento al 31 marzo 2024*" prodotta dalla Società specializzata Geophi Srl;
- "*Perizia Costi di Ripristino Anno 2019*" redatta dalla Società RINA Consulting S.p.A.
- "*Relazione inerente al periodo maggio 2024 - ottobre 2024 del ciclo di monitoraggio*" nell'ambito della "*Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità presso la Concessione di stoccaggio gas metano "Cellino Stoccaggio" (Te)*", prodotta dalla Società specializzata Solgeo SRL, trasmessa dalla Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. anche all' Ufficio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo ed acquisita al prot. n. 0002715/25 del 07/01/2025;

PRESO ATTO che la Società titolare, nella richiamata istanza di proroga del 01/12/2022, ha dichiarato che, per il periodo di vigenza della seconda proroga, il programma lavori prevede

l'esercizio della Concessione con la prosecuzione della normale attività di stoccaggio, di produzione residua da livelli del giacimento non destinati a stoccaggio e delle attività di manutenzione degli impianti esistenti;

TENUTO CONTO del parere favorevole del 12/06/2023, espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG dell'Italia Centrale) - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, con cui, tra l'altro, si prende atto:

- “[...] *dei diversi interventi di work over effettuati sui pozzi per la loro riconversione a stoccaggio*”
- “[...] *dei potenziamenti subiti dagli impianti di superficie al fine di consentire la piena regimazione del campo fino al 100% della pressione originaria*”
- “[...] *dell'entrata in servizio della rete di Monitoraggio Microsismico di Cellino e del suo attuale funzionamento*”

PRESO ATTO, pertanto, che la Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. ha ottemperato alla prescrizione disposta dalla Regione Abruzzo con la richiamata D.G.R. n. 755/2014, così come riportato all'art.5 del Decreto ministeriale di proroga del 9/12/2014, avendo periodicamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Abruzzo per il tramite del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le relazioni redatte nell'ambito della "*Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità presso la Concessione di stoccaggio gas metano "Cellino Stoccaggio" (Te)*";

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'Art. 2, comma 558, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 s.m.i., la Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. ha regolarmente versato alla Regione Abruzzo il “contributo compensativo annuo per il mancato uso alternativo del territorio”, e che, per l'anno 2024, l'importo versato in data 13/01/2025, è di Euro 12.097,89;

PRESO ATTO della nota Prot. 02/OPER/AT, inviata il 03/03/2025 ed acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 0085023/25, con cui la Società STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A., ha comunicato che:

- la Società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. ha assunto, con decorrenza dal 03/03/2025, la denominazione STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A., mantenendo il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione REA;
- la sede legale della Società STOGIT ADRIATICA S.p.A. è in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI);

RILEVATO che, dalla visura camerale acquisita agli atti d'ufficio, risulta che la Società di cui trattasi ha effettivamente variato:

- la denominazione della ragione sociale da *EDISON STOCCAGGIO S.p.A.* a *STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A.* (in forma abbreviata *STOGIT ADRIATICA S.p.A.*)

- l'indirizzo della sede legale, che è stato modificato da *Foro Buonaparte n. 31, Milano (MI)* a *Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI)*, restando invariati il codice fiscale e il numero di iscrizione REA;

RITENUTO, per quanto esposto, potersi procedere, ai sensi della richiamata normativa e, in particolare, del Decreto 21 gennaio 2011 - Ministero dello Sviluppo Economico, all'espressione dell'*Intesa* richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini del rilascio della seconda proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "CELLINO STOCCAGGIO" alla Società denominata "STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A. in forma abbreviata STOGIT ADRIATICA S.p.A.";

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI:

- gli Artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
- la L.R. 14/09/1999, n. 77 s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate allo stesso Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- A.** di esprimere l'*Intesa* finalizzata al rilascio della seconda proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "CELLINO STOCCAGGIO" alla Società denominata "STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A. in forma abbreviata STOGIT ADRIATICA S.p.A." con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI) – C.F. 04501620969, ai sensi del Decreto 21 gennaio 2011 - Ministero dello Sviluppo Economico;
- B.** di prescrivere alla Società STOGIT ADRIATICA S.p.A. il mantenimento in funzione della rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità naturale e della

microsismicità indotta presso la Concessione di stoccaggio di gas naturale “CELLINO STOCCAGGIO” (TE), con la trasmissione periodica di relazioni sui dati rilevati e la promozione di iniziative di informazione e confronto con i Comuni dell’area interessata sull’attività di stoccaggio;

- C. di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, Concessione, nulla osta o atto d’assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- D. di dare mandato al competente Servizio Politica energetica e Risorse del Territorio, affinché provveda alla trasmissione, per il seguito di competenza, del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi ed alla Società STOGIT ADRIATICA S.p.A., nonché all’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione;
- E. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A.T.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Luca Di Marino
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Giovanni Cantone
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
Dario Ciamponi
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE Ricostr.ne;Prot. civile;Prog.ne naz.le,comun. pol. eur.;Deleg. Roma;Avv.ra;Stampa;Affari giunta;Indir. contr. AGIR;Progr. restart;Urb. Terr.;Demanio m.;Paesaggi;Energia;Rifiuti;Turismo.
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

A pag. 5, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da "VISTI:" DELE "gli Artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;". A pag. 5, al punto A. del deliberato, dopo le parole "di esprimere l'Intesa" ADDE ", a sanatoria dalla scadenza della precedente proroga alla data di adozione del presente provvedimento,". N.2 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott.ssa Emanuela Murri



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - PESCARA
DPC025004 UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - PESCARA**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 30/04/2025 23:05:17
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**EMANUELA MURRI
SEGRETARIO**

Data: 30/04/2025 23:06:27
Nr. di serie certificato: 944479494590345665